

LEGGE REGIONALE 14/2006
Norme in materia di Agriturismo e Turismo Rurale

Capo I - Definizioni generali

Articolo 3

(Definizione di attività di turismo rurale)

1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio **rurale**, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.

1 bis Sono attività del turismo rurale:

a) l'ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 13/2007 e le strutture ed i servizi ad essi complementari;

b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;

c) l'attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

2. ~~L'attività ricettiva e la ristorazione~~ **Le attività di turismo rurale** sono svolte **nell'intero ambito regionale**, in immobili ~~già esistenti~~, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona.

3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.

4. ~~Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art 2135 del codice civile ed art 1, comma 2, del d.lgs 228/2001~~ **sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli purché svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità dell'art 54 bis legge 38/99.**

5. **Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dall'articolo 57 della legge regionale 38/99.**

6. **Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti secondo le modalità previste nell'elenco delle attività rurali compatibili di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 38/99**

Capo II - Disciplina delle attività di agriturismo

Articolo 17

(Elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo)

1. Presso **la direzione regionale competente** ~~ciascuna provincia~~ è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. **La direzione regionale cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati; effettua i**

controlli amministrativi indicati nell'articolo 13 e, in riferimento ai controlli, applica le relative sanzioni.

2. ~~La provincia:~~

~~a) valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;~~

~~b) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale;~~

~~c) determina il coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3~~

~~3. L'iscrizione nell'elenco provinciale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.~~

~~4. L'iscrizione nell'elenco provinciale è negata a coloro **Sono esclusi dall'elenco e non possono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA di cui all'articolo 18, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti** che:~~

~~a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;~~

~~b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;~~

~~c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.~~

~~5. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente.~~

Articolo 18

(Dichiarazione Segnalazione certificata di inizio di attività)

~~1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:-~~

~~a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco provinciale con l'indicazione:-~~

~~1) delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;~~

~~2) della capacità ricettiva;~~

~~3) di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20;~~

~~4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;~~

- b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell'esercizio dell'attività di agriturismo;
- e) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;
- d) certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17;
- e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo sportello unico dell'attività produttiva del comune o, in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime modalità.

~~2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.~~

In sede di ricevimento della SCIA l'ufficio comunale competente deve verificare la conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

- a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999;
- b) possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto redatto ai sensi della legge 203/82;
- c) sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quelle agrituristiche.

~~3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA, comunicano alla Direzione Regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco di cui all'articolo 17 o l'aggiornamento dello stesso.~~

4. In caso di cessazione dell'attività, il soggetto abilitato, entro trenta giorni, ne dà comunicazione scritta all'ufficio comunale competente che provvede a trasmettere la comunicazione alla Direzione regionale per la cancellazione dall'elenco.

Articolo 19

(Autorizzazione verifica permanenza requisiti e sanzioni)

~~1. Le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 non si applicano ai casi indicati dall'articolo 15, comma 2. In tali fattispecie il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione al comune ove ha sede l'abitazione, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta. La direzione regionale effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco. A tale scopo i soggetti iscritti nell'elenco sono obbligati ogni tre anni a presentare una relazione tecnica denominata "Relazione tecnica per la permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agriturbistica". In tale relazione deve essere evidenziata la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle attività. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la direzione regionale provvede alla cancellazione~~

provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la direzione regionale adotta il provvedimento definitivo da notificare al soggetto interessato e al comune competente.

~~2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione indicata dall'articolo 18, comma 1. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa e revocata secondo quanto previsto nell'articolo 21.~~

Capo III - Disciplina delle attività di turismo rurale

Articolo 28

(Mappa della ruralità regionale)

~~1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 9.~~

Articolo 29

(Attività del turismo rurale)

1. Sono attività del turismo rurale:

a) ~~le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;~~

b) ~~le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali.~~

~~2. Le attività di cui al comma 1, lettera a) e b) sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9.~~

Art. 30

(Elenco provinciale)

~~1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti a domanda, in un apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi.~~